

TI_GERICHTE 60.2004.17 vom 23. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2004.17

FR: TI_GERICHTE 60.2004.17 du 23 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2004.17 del 23 novembre 2004

Regeste

istanza di promozione dell'accusa. legittimazione. frode fiscale.

Erwägungen

E. 37

ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ss. ad art. 69 CPP; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 502 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 38 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1310 ss.); che, se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; che, in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi (per esempio reati di falso documentale e contro i doveri d'ufficio), sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP; N. SCHMID, op. cit., n. 503 ss. e 508 s.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 38 n. 1; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1317); che, per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (decisione 2.6.1997 di questa Camera in re R. SA, inc. 60.1996.29, pubblicata in REP. 1997 n. 96; L. MARAZZI, op. cit., p. 40; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP); che _____ IS 1 ha sporto denuncia penale, tra l'altro, per "frode fiscale nei confronti dello Stato (doppia contabilità, incassi non dichiarati)" (cfr. denuncia penale 18.12.2003, p. 1, AI 1); che in questa sede afferma che "in poche parole la predetta (_____ PI 1) non dichiarava dell'incasso in nero, alterando la contabilità poi prodotta all'autorità fiscale" (istanza di promozione dell'accusa 19/20.1.2004, p. 3); che pertanto non appare leso dal suddetto reato - secondo cui è punito chiunque per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli art. 258-260 fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi (art. 269 LT) - giusta l'art. 69 CPP, come sembra riconoscere invocando la citata ipotesi accusatoria "nei confronti dello Stato" (cfr. denuncia penale 18.12.2003, p. 1, AI 1); che - non avendo sofferto personalmente, direttamente ed attualmente un pregiudizio e non avendo quindi qualità di parte civile - non è legittimato al presente gravame; che il fatto che giusta l'art. 67 CPP chiunque possa presentare al procuratore pubblico denuncia per un reato

di azione pubblica non è infatti sufficiente per poter di seguito inoltrare istanza di promozione dell'accusa, il denunciante non assumendo veste di parte; che appare quindi superfluo esaminare se nella fattispecie sia dato un caso di applicazione dell'art. 186 cpv. 4 CPP [la completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110)], norma indicata nell'istanza; che il gravame è di conseguenza irricevibile; che tassa di giustizia e spese sono poste a carico di _____ IS 1, soccombente. _____ Per questi motivi, richiamati gli art. 69 ss. e 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di _____ IS 1, _____. 3. Intimazione : terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali II
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.